



**TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA**  
**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VIBO VALENTIA**

\*\*\*\*\*

Prot. n. 1569/22

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**E IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

visto il D.L. 24 marzo 2022, n.24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" (pubblicato nella G.U. Serie generale n.70 del 24-32022 e in vigore dal 25 marzo) e le modifiche ivi previste in materia di utilizzo della certificazione Green Pass e di altre misure legate al superamento dello stato di emergenza; vista la circolare del Ministero della Giustizia del 30.03.2022.008457.U; ritengono opportuno fornire le seguenti informazioni e indicazioni sulle modalità dei controlli delle certificazioni verdi Covid-19 e sulle misure da adottare per la prevenzione della diffusione dell'epidemia da Covid-19, a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti regolatori precedenti, attualmente in vigore, sempre salve le eventuali, diverse indicazioni che dovessero essere impartite con disposizioni normative/regolamentari, con circolari ministeriali e/o con provvedimenti dell'Autorità sanitaria.

**PREMESSA**

Quali misure di prevenzione ritenute comunque opportune, si conferma l'utilizzo delle mascherine a protezione delle vie respiratorie (come meglio specificato oltre), del gel disinfettante per le mani e dei prodotti disinfettanti per le superfici di lavoro, da utilizzarsi a cura di ciascun dipendente.

Il presente provvedimento viene inviato - tra altri - a RSPP e Medico competente di Tribunale e Procura della Repubblica, per le osservazioni che riterranno eventualmente opportune, anche al fine di eventuale integrazione e/o migliore precisazione delle misure indicate per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

Il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 aveva prorogato lo stato di emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022.



Lo stato di emergenza NON è stato prorogato e il DL 24/2022 ha dettato disposizioni per la progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, evidenziando comunque che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono esigenze di contrasto del diffondersi del virus covid-19.

### **Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni**

Permane l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (art.8 DL 24/2022).

Si ricorda che l'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia: si veda la circolare 4 agosto 2021, n.35309; Il termine di validità dei certificati di esenzione è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2022, con circolare Ministero Salute n.59069 del 23 dicembre 2021.

### **Accesso alla sede giudiziaria di lavoratori, magistrati, giudici popolari, difensori e ausiliari del magistrato - Green Pass base**


Dall' 1 al 30 aprile 2022 i lavoratori che accedono alle sedi Giudiziarie di Corso Umberto I e di via Lacquari (dipendenti degli Uffici a tempo indeterminato e determinato, lavoratori dipendenti di altri datori di lavoro, anche privati, ad es. dipendenti di altri UUGG, addetti alla manutenzione, alle pulizie, corrieri, ecc.; anche lavoratori non dipendenti, come ad es. docenti di corsi di formazione, progettisti, impiantisti, ecc.; volontari, polizia giudiziaria), compresi gli over 50, possono accedere al luogo di lavoro solo se possiedono ed esibiscono il Green Pass base (da vaccinazione, guarigione o test).

Ai fini dell'accesso al luogo di lavoro ai "lavoratori" sono assimilati i Tirocinanti, i Borsisti, gli Stagisti a qualunque titolo presenti negli Uffici, come da previsione del D.lvo 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La disposizione, infatti, si applica sia ai "lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro" (comma 2 dell'art. 4-quinquies del DL 44/2021), sia ai "lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro".

Per queste ultime tipologie di lavoratori la verifica del possesso del Green Pass base è effettuata dai "datori di lavoro pubblici" presso i cui Uffici tali lavoratori accedano (e naturalmente anche dai rispettivi datori di lavoro: ad esempio gli addetti alle pulizie).

Analogamente si applicano fino al 30 aprile 2022 le disposizioni di cui all' art. 9- sexies del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 - convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dall'art. 6, comma 7. del D.L. 24/2022 - riguardano l'accesso con Green Pass base agli Uffici



giudiziari da parte di magistrati ordinari, magistrati onorari, giudici popolari, difensori, consulenti, periti e albi ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

NON è più richiesta l'esibizione del Green Pass da parte degli utenti che accedano agli Uffici pubblici (art. 6 DL. 24/2022, comma 2, che ha abrogato i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9-bis del D.L. 52/2021), ivi compresi i testimoni e le parti del processo (anche quando accedano agli Uffici giudiziari non per partecipare all'udienza, ma, ad esempio, per chiedere informazioni o depositare atti).

Rimane ferma la disposizione prevista dal citato art. 9-sexies del D.L. 52/2021, comma 8-bis: l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

N.B. dall'immediato, ai soggetti ultracinquantenni appartenenti alle categorie sopra indicate non sono più richiesti il possesso e/o l'esibizione del C.d. Green Pass rafforzato per l'accesso agli Uffici giudiziari, fermi restando gli obblighi di vaccinazione vigenti.

### **Verifiche del possesso delle certificazioni verdi Covid-19**

Le verifiche sono effettuate dagli stessi soggetti e con le stesse modalità già previste ed attualmente vigenti per le verifiche dei "Green Pass".

Ai "lavoratori" sottoposti all'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass base e agli altri soggetti ai quali venga richiesto il Green Pass base è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro qualora non possiedano e non esibiscano la prescritta certificazione.

Gli Addetti al servizio di vigilanza, pertanto, non consentiranno l'accesso alla sede alle persone che non risultino in regola rispetto alle indicazioni sopra riportate, inoltre fino al 30 aprile 2022 verrà mantenuta la misurazione della temperatura.

### **Lavoratori che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro**

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori senza Green Pass base non possono comunque accedere alla sede di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione (art. 9-quinquies e 9-sexies del D.L. 52/2021, come modificato dall'art. 6, comma 6 del D.L. 24/2022).

E' appena il caso di evidenziare che, sulla base delle Linee guida adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021 *"non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde Covid-19."*

## **Verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 ai fini della programmazione del lavoro**

### **Art. 20 del D Ivo 9 aprile 2008 n.81:**

I lavoratori hanno comunque l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D. Ivo 81/2008 e come ribadito nell'allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, fra il Governo e le Parti sociali" e nel D.P.C.M. 2 marzo 2021.

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro (compresi i magistrati), derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Per i lavoratori la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni e la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine l'orario di lavoro giornaliero previsto.

### **Dispositivi di protezione per le vie respiratorie; lavoratori e utenti**

L'art. 5 del D.L. 24/2022 ha aggiunto l'art 10-quater nel D.L. 52/2021 che prevede i casi nei quali è obbligatorio, fino al 30 aprile 2022, l'uso delle mascherine FFP2. Inoltre, il comma 8 del citato art. 5 prevede che (sempre fino al 30 aprile 2022) per i lavoratori *"sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, le mascherine chirurgiche"*.

Questi Uffici ritengono più appropriato che, al fine di una maggior tutela della salute dei lavoratori, fino al 30 aprile 2022, i dipendenti del Tribunale, della Procura della Repubblica, dell'Unep e del Giudice di Pace indossino possibilmente le mascherine FFP2.

La suddetta considerazione tiene conto dell'altalenante procedere della diffusione del virus e della variabilità dei contagi negli Uffici: circostanza di evidente ed indiscutibile ragionevolezza dettata dall'esigenza di tutela del bene supremo della Salute, costituzionalmente garantito.

In ogni caso, considerato che il comma 2 del citato art. 10-quater prevede che *"fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie"*, utenti e lavoratori non dipendenti di Tribunale, Procura della Repubblica, Unep e Giudice di Pace che accedano alle sedi di tali Uffici potranno utilizzare mascherine chirurgiche.


Gli Addetti ai servizi di vigilanza collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga inviata a:

- Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro;
- Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia;
- Dirigente dell'Ufficio N.E.P. di Vibo Valentia;
- Giudice di Pace di Vibo Valentia;
- Società fornitrice dei servizi di vigilanza armata e portierato;
- R.S.P.P. e Medici competenti di Tribunale e Procura della Repubblica;
- Magistrati e Personale amministrativo, compresi gli Addetti UPP; Tirocinanti, Borsisti e Stagisti a qualunque titolo presenti; OO.SS., R.S.U., R.L.S.

Vibo Valentia, li **01 APR. 2022**

Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica

